



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

N.23 Reg.

Del 28/07/2021

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle Tariffe Tari: anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 12,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari, alla seduta di **Prosecuzione** disciplinata dal 4° comma dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Urgente** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Aliberti Domenico	Si	Foti Nunzio Giovanni Sindaco	Si
Saccà Giovanni	Si	Foti Santo Vice Sindaco	Si
Fichera Alessio	Si	Trischitta Rosario	Si
Trischitta Rosario	Si	Carnabuci Virginia	No
Lo Monaco Antonino M.	No	Ferlito Natale	Si
Pasquale Giuseppe	No		
Ferlito Natale	Si		
Fleres Concetto	Si		
Fichera Rosa Anna Pia	No		
Bartorilla Giuseppe	No		
Assegnati : n. 10	Presenti: n.6	Assenti: n.4	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig.**Aliberti Domenico**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.ssa Antonella Li Donni**
Ai sensi dell'art.184 – ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- il revisore dei conti parere: **Favorevole**
- 1) **inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma**

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

(Il cons. Fleres giustifica l'assenza dei cons. Bartorilla, per motivi di lavoro, e Fichera R., per motivi di famiglia. Il cons. Lo Monaco ha prodotto certificato medico).

Preliminarmente il consigliere Fleres, rileva quanto segue: Questa è la seconda volta che il consiglio comunale viene convocato in un orario inconsueto. Ho verificato la convocazione di altri consigli in altri comuni e raramente capitano questi orari; quando capitano le convocazioni in questi orari sono sempre giustificate da motivi particolari. Capisco che questo poteva accadere sotto l'emergenza covid, ma oggi siamo convocati in presenza e la convocazione di questa seduta, tra l'altro, non dice se è una seduta pubblica o meno. Quindi non si sa se i cittadini possono partecipare, ieri in prima convocazione c'era soltanto un avviso all'esterno della porta che dava la possibilità ai cittadini di partecipare purché muniti di mascherina ma oggi non si sa nulla.

Presidente: l'avviso c'era ed era evidente che si riferisse anche alla seduta di prosecuzione.

Fleres: comunque oggi non si può deliberare come la volta scorsa che si sono impiegati poco più di 10 minuti per approvare un rendiconto. Fermo restando che nello Statuto è prevista la possibilità che i capigruppo vengano convocati per concordare con il presidente una data tale da dare la possibilità a tutti i consiglieri di partecipare, essendo un loro diritto e lo stesso discorso vale anche per i cittadini. Anche il fatto che con ordinanza del sindaco gli orari pomeridiani del comune vengano sospesi e quindi il comune sia chiuso il pomeriggio, non esclude la possibilità che i consigli comunali possano essere fatti di sera. Le due proposte di oggi, tenuto conto della rilevanza degli argomenti, necessitano di più di 24 ore per essere approfonditi. Infatti ci sono degli svariati anche nella proposta dove si ripete un periodo due volte.

Presidente. Mi dispiace fare polemiche, ma questa volta devo intervenire, perché lei ha detto una bugia grandissima (rivolgendosi al cons. Fleres). La ricerca, come l'ha fatta lei, l'ho fatta anche io, anzi le posso dire che i comuni più grandi convocano il consiglio regolarmente nelle ore meridiane. L'urgenza di stasera è giustificata dalla scadenza del 31 luglio 2021 e inoltre dal fatto che la commissione ministeriale ha dato l'ok a procedere alle assunzioni e quindi sono urgenti anche le variazioni per dare la possibilità di porre in essere gli atti. La cosa che mi dà più fastidio è che a inizio mandato le ho chiesto di indicarmi i giorni più consoni e più comodi per fare consiglio comunale, ma tutte le volte che l'ho chiamata lei non mi ha mai risposto. Le ho chiesto anche se ci fossero impegni, non soltanto suoi, ma anche degli altri consiglieri di minoranza e lei non mi ha mai risposto!

Fleres: La devo contraddire. Non è vero, le ho risposto.

Presidente: quando lo ha fatto, raramente, è stato per porre in essere una tattica dilatoria, quando c'erano scadenze e questo, da presidente di questo consiglio, non lo posso accettare.

Trischitta: non mi sembra che quando il Consiglio è stato convocato alle 18 la presenza degli altri due consiglieri di minoranza sia stata assidua, credo che sia una polemica sterile, credo che l'orario sia un fatto di opportunità.

Fichera Alessio: gli assenti sono tutti impiegati pubblici, gli spetterebbe anche il permesso e ciò nonostante non vengono regolarmente. E la mia non vuole essere una critica sterile: io non ho diritto ad alcun permesso e sono comunque qua, chi vuole venire è qua a partecipare a questo consiglio. La sua polemica è sterile.

Fleres: il discorso degli impiegati pubblici lo posso anche capire ma l'orario io non lo condivido. Propongo un rinvio di entrambi i punti all'ordine del giorno ad altra seduta. Inoltre non è presente né l'esperto contabile, né il revisore.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio avanzata dal cons. Fleres.

Votazione: favorevole 1; contrari 5 (Aliberti, Ferlito, Trischitta, Fichera A., Saccà)
La proposta di rinvio è respinta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta il Presidente.

Fleres: faccio notare che la proposta agli atti non era firmata dal proponente ed i pareri non avevano la data. Inoltre nella quarta pagina della proposta ci sono due periodi che vengono ripetuti, perché non l'avete nemmeno letta, questo è indice di frettolosità.

(Alle ore 12:23 entra il Revisore).

E anche il parere del revisore, come il parere della srr, portano la stessa data.

Presidente. Sì, sono arrivati entrambi il 23 luglio, e il Revisore ha potuto rendere il parere.

Fleres: Sì, ma dal punto di vista formale hanno la stessa data.

Presidente: ma non significa niente, non dovevano per forza avere date diverse, anzi, c'era una ragione di urgenza e ci siamo adoperati per far sì che potessimo arrivare a deliberare entro la scadenza.

Sindaco. Sono arrivati lo stesso giorno, anzi siamo stati efficienti.

Fleres: chiedo che il revisore ridia il parere in consiglio.

Revisore. Sì, certo che lo ridò.

Su richiesta del cons. Fleres, che richiede maggiori ragguagli sul pef e sulle tariffe, il Presidente passa la parola al Sindaco.

Sindaco: con la chiusura dell'ATO, la SRR, che ha sostituito l'ato, ha fatto un'altra gara. I soci sono sempre i comuni, però in questo caso la gestione è stata affidata all'esterno mediante gara di appalto, che si è tenuta per lotti. Il nostro Lotto è il n. 1.2 ed è stata aggiudicata con un ribasso, per un valore definitivo di € 558.000,00, inclusi anche i costi di conferimento in discarica. Questo valore inoltre comprende la parte di servizio che è andata in gara, ossia le spese del personale e l'uso dei mezzi. Quanto alle spese del personale, in tutto a noi toccano 5 dipendenti, per esempio due per pulire le strade, uno per guidare i mezzi e uno che sta tipo Jolly, che si può intercambiare con tutti gli altri. Oltre a queste voci, ci sono i costi e i ricavi presunti; ci sono variabili e costi fissi, ovviamente i costi sono variabili in funzione della distanza della discarica. I costi fanno riferimento all'anno precedente e poi ci sono anche i ricavi presuntivi. Sul pef del 2021 rispetto alle utenze domestiche e non domestiche, c'è una ripartizione tra costi che è differente per disposizione di legge, poi con l'utilizzo del "fondone" abbasseremo anche le tariffe. In particolare, le attività commerciali hanno avuto già riconosciuto da questo consiglio comunale un abbattimento del 30% per le attività stagionali, più un ulteriore 15% per il Covid, pertanto il fondone sarà destinato poi alle famiglie alle utenze domestiche.

Alle 12:36 si allontana il consigliere Fichera A.

Le nuove tariffe tengono conto dei componenti della famiglia e non più dei metri quadri dell'area interessata.

Fleres: abbiamo fatto la differenziata. Come mai non ci sono le riduzioni per la differenziata, visto che è iniziata dal 2016?

Alle 12:40 rientra il cons. Fichera Alessio.

Sindaco: ancora non è stata inviata, né ufficializzata alcuna riduzione e quindi non possiamo inserire riduzione in via presuntiva. I consorzi ci riconosceranno qualcosa a fine anno e questo risparmio sarà riportato nelle tariffe del 2022.

Fleres: c'è nella relazione di accompagnamento un focus sulla riduzione da raccolta differenziata. Sono premialità che non prendiamo noi, in questo momento siamo fortemente in dovere verso i cittadini.

Sindaco: ci sarà un anno in cui queste decurtazioni verranno restituite come sconto in bolletta, o come creazione di altri servizi in materia di rifiuti, quali per esempio la creazione di un'area di stoccaggio eccetera. Perché è un'entrata a destinazione vincolata, quindi in ogni caso sarà destinata a questo.

Ferlito: Tra l'altro siamo ad oggi al 50% di raccolta differenziata.

Fleres: Appunto, i dati non coincidono, perché la percentuale che viene riportata in questo piano è molto inferiore.

Sindaco: sì ma fa riferimento ad anni precedenti, il consigliere Ferlito si riferisce alla percentuale del 2020, ossia ad oggi.

Fleres. Vorrei inoltre fare un'annotazione, sono venuto qua alle 11:25 e l'umido era ancora qua, mentre il vetro era già stato raccolto. Il vetro viene raccolto la mattina, tra l'altro fa anche rumore, dovrebbe essere al contrario, che prima raccolgono l'umido e poi passano per il vetro.

Sindaco. Sì, effettivamente è così, lo faremo presente alla ditta.

Fleres: c'è un'altra questione. Ci sono alcuni condomini dove si accumula l'immondizia ...

Presidente: nonostante si facciano le multe, continuano impertentiti!

Fleres: Inoltre, il lavaggio delle strade va previsto e preteso, anche perché è un fatto igienico, soprattutto per il covid-19, ma anche per la sabbia che è caduta dall'Etna. Relativamente poi alle tariffe il sindaco faceva riferimento alle attività commerciali, ma anche le famiglie sono state penalizzate.

Sindaco. Sì e infatti, come ho già detto prima, queste saranno prese in considerazione per le successive agevolazioni, per la quota che arriverà che non sarà destinata alle attività commerciali in quanto già beneficiarie.

Fleres, sarebbe stato opportuno farlo anche oggi, prima che arrivi l'altra quota.

Sindaco: in fase di saldo lo faremo, già era tutto previsto.

Fleres. Un'altra cosa, alla fine della relazione c'è una valutazione dove si valuta il costo a metro quadro dei rifiuti comparandolo alla media regionale e noi siamo al di sopra della media regionale.

Sindaco: ma è giustificato dalla lontananza della discarica, dovremmo trovare una discarica più per abbattere questo costo.

Fleres: e ci vorrebbe anche una zona di raccolta comunale.

Sindaco: questa è già compresa, è già presente è una zona intercomunale ma che riguarda anche il nostro territorio.

Non essendoci altri interventi il presidente pone in votazione la proposta.

Votazione: Favorevoli 5 – Contrario 1 (Fleres, per dichiarazione di voto: esprimo voto contrario perché, come ho detto nel corso della seduta, il pef, assieme al piano tariffario, andava approfondito maggiormente, con più chiarezza e con più chiarimenti, oltretutto alcune agevolazioni che dovevano essere anche a beneficio dei cittadini che hanno subito gli effetti della pandemia, nonostante ci siano state normative e circolari in merito, in atto non vengono tenute in alcuna considerazione.)

La proposta viene approvata.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI: ANNO 2021

Visti

-l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che stata effettuata dalla SRR Messina-Provincia il 23/07/2021 con prot.1749, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori.
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Visto l'Allegato A) nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Ritenuto porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale e del tessuto economico produttivo colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni per un importo complessivo di €. 27.463,00

Visto il Piano Economico Finanziario allegato A alla presente;

Dato atto che :

- le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020;

$$(1+y_{2020})R_{Ctv2020} = 0,00$$

$$(1+y_{2020})R_{Ctf2020} = 0,00$$

- **Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista la delibera C.C. n. 24 del 29/09/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti -TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 -ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) il Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, convalidato dalla SRR di Messina il 21/6/2021 con prot.2332(che in copia si allega alla presente) valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento predisposta dalla ditta Halley-Immedia s.r.l. che si allega in copia ;
2. di approvare per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021 , relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche**;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
4. di stabilire e approvare una riduzione della tariffa Tari per un importo di € 27.463,00 messa a disposizione a beneficio della comunità locale e del tessuto economico produttivo colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19.
5. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con

riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

IL PROPONENTE 

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____

sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

C O M U N E D I S A N T ' A L E S S I O S I C U L O

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 20/2021

Oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe Tari anno 2021".

Il sottoscritto Franco Lo Turco Revisore Unico del Comune di Sant'Alessio Siculo,

- esaminata la proposta di deliberazione e relativi allegati;
- visto l'art. 1 comma 650 e 651 della legge 147 del 27/12/2013 nella quale si prevede che la tari venga corrisposta in base all'anno solare;
- visto l'art.1 comma 738, legge 205/2017 che assegna all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- visto il piano economico PEF del servizio di gestione rifiuti urbani, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Arera 443/2019;
- visto l'esito positivo della SRR Messina che ha validato il piano finanziario;

il sottoscritto Revisore Unico


esprime

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione Piano Economico Finanziario e approvazione tariffe Tari 2021".

Messina, 23.07.2021

Revisore Unico

Dott. Franco Lo Turco



Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIP)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/ gestore/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	Input gestori (G) Input Date vertenza/annuale competenza (B) Data calcolo (C) Data MTR (MTR)	60.248,00 €	82.130,60 €	60.248,00 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS				82.130,60 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani CTR		21.179,00 €		21.179,00 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		291.596,00 €		291.596,00 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{OP} TV				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR				
Fattore di Sharing B				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing B(AR)				
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR^{CONAI}				
Fattore di Sharing b(1+w)				
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR^{CONAI}				
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili RC TV			75.259,83 €	75.259,83 €
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,5	
Numero di rate r			1	
Componente a congruaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC^{TV}/r			37.629,92 €	37.629,92 €
Oneri relativi all'IVA indetribuibile			45.488,38 €	45.488,38 €
TOT Costo delle attività tariffarie relative alle componenti di costo variabile		375.017,00 €	185.248,90 €	558.265,90 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL				
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		6.694,19 €		6.694,19 €
Costi generali di gestione CGG			24.288,26 €	24.288,26 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD			25.806,28 €	25.806,28 €
Altri costi CO_{AI}			2.742,55 €	2.742,55 €
Costi comuni CC			52.837,09 €	52.837,09 €
Ammortamenti Amm				
Accantonamenti Acc				
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche				
- di cui per crediti				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento				
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie				
Remunerazione del capitale investito netto R				
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}				
Costi di uso del capitale CK				

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	$COV_{EP} \cdot r$	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RC_{TF}	E-G			
Coefficiente di gradualità	$(1+r)$	C	78.223,30 €		78.223,30 €
Numero di rate	r	C	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta	$(1+r)RC_{TF}$	E	39.111,65 €		39.111,65 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso		C	13.725,45 €		20.419,84 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E	6.599,19 €		373.007,00 €
$21. = 21V_{1} + 21V_{2}$		G			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/D/RI/F/2020		E	178.821,37 €		548.265,90 €

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{EP} \cdot r_{2021}$	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR	$COS_{EP} \cdot r_{2021}$	E			
Numero di rate	r'	E			
Rata annuale RCND	$RCND_{N'} \cdot r'$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{TV}	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+r') \cdot \frac{RCU_{TV} \cdot r_{2020}}{r_{2020}}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018	r_{2020} (da PEF 2020)	E			
21V ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	373.007,00 €	168.248,30 €	548.265,90 €
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR	$COV_{EP} \cdot r_{2021}$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	RCU_{TF}	E			
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018	$(1+r') \cdot \frac{RCU_{TF} \cdot r_{2020}}{r_{2020}}$ (se $r_{2020} > 1$)	E			
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018	r_{2020} (da PEF 2020)	E			
21V ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	6.609,19 €	13.725,45 €	20.419,84 €
$21V_{1} + 21V_{2}$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	379.616,19 €	181.973,75 €	568.585,55 €

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata	%	G			28%
q_{a-2}	kg	G			1029000
costo unitario effettivo - CUEff	€/cent/Kg	G			48,71
fabbisogno standard	€/cent/Kg	E			
costo medio settore	€/cent/Kg	E			40,3

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1	E	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2	E	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3	E	-0,05	-0,05
Totale Y	C	-0,5	0,5
Coefficiente di gradualità $(Y_1 + Y_2)$	C	0,5	0,5

Verifica del limite di crescita

ipi_a	MTR			
coefficiente di recupero di produttività X_a	E		1,7%	
coef. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E		0,50%	
coef. per la valorizzazione di modifiche di perimetro gestionale PG_a	E		0,00%	
coef. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E		0,00%	

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe Y

$(1 + Q)$	C			
ST_a	C			1,012
$ST_{TV_{a+1}}$	E			568.685,53 €
$ST_{TF_{a+1}}$	E			261.528,83 €
ST_{a+1}	E			294.979,20 €
ST_{max}	C			556.508,03 €
ST_{min}	C			1.000,00 €

ST_{max} [entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita]
 delta ($ST_{a+1} - ST_{max}$)

	C			598.685,53 €
	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV _a	E			
Riclassifica TF _a	E			

Attività esterne Ciclo Integrato RU

	G			
--	---	--	--	--

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPIABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C			
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C			
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIE (relativa a RCNDIV)	C			
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C			



S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. 1749 del 23/07/2021

Al Comune di
Sant'Alessio Siculo

e.p.c.

Al Consiglio di Amministrazione della
SRR "Messina Area Metropolitana"

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 5565 del 26/07/2021
Categ. _____ Fasc. _____

Oggetto: Validazione PEF 2021 ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019. Comune di Sant'Alessio Siculo.

VISTI:

- la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3/2013;
- lo statuto della Società SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A. ";
- la Delibera ARERA n. 443/2019 del 31.10.2019;
- la nota prot. n. 10655 del 12.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti acquisita al prot. SRR al n. 422 del 13.03.2020 con la quale sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR e individua la SRR "Messina Area Metropolitana" quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della validazione del PEF;
- con nota del 23.07.2021, ricevuta in pari data al protocollo di questa SRR n. 1744, il Comune di Sant'Alessio Siculo ha trasmesso tutta la documentazione afferente il PEF 2021 con i relativi allegati e attestazioni che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." con la quale si è approvato il modello di validazione e si è dato mandato al dirigente dott. Arturo Vallone di visionare e valutare la conformità della documentazione inviata dai Comuni ai parametri di riferimento, nonché l'autorizzazione al dirigente ad esprimere il previsto parere ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019.

CONSIDERATO CHE:

- Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo è svolto dalla ditta ATOME ME 4 S.p.a. in liquidazione fino al 31.03.2021 e dal 1.04.2021 da ditta individuata con bando a procedura aperta espletato dall'UREGA di Messina;
- Il trattamento, recupero e smaltimento dei r.r.s.u. e la gestione della riscossione tributi e dei rapporti con l'utenza sono in capo allo stesso Comune di Sant'Alessio Siculo;
- Il Comune di Sant'Alessio Siculo non presenta né costi relativi alla quota di crediti inesigibili né accantonamenti;

- Il Comune di Sant'Alessio Siculo ha trasmesso tutta la documentazione necessaria e prevista dalla Delibera 443/2019;
- Questo ETC, alla luce dei dati ricevuti:
 - non ritiene necessario definire i fattori di sharing, h ed ω , in quanto non sono stati definiti ricavi da RD con i termini AR e AR_{CONAJ} ;
 - ritiene opportuno, per la determinazione del coefficiente di gradualità γ , l'utilizzo, per le tre componenti, γ_1 , γ_2 e γ_3 , dei valori indicati nella tabella di riferimento di cui al punto 16.5 del MTR, determinando così il valore di $\gamma = 0,5$;
 - condivide la scelta dei valori rientranti nello Schema I di cui al punto 4.4 del MTR, pari a 0% sia per il PG_a che per il QL_a ;
 - ritiene valida la determinazione del limite di crescita, di cui al punto 4.3 del MTR, $(1+\rho_a)$ pari a 1,012 e prende atto che il rapporto $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$ ha un valore inferiore, pari a 1,0039, che consente di rispettare quanto previsto al punto 4.1 del MTR, cioè il non superamento del limite di crescita per il 2021.
- Tutto ciò visto e considerato, nell'esprimere

PARERE POSITIVO

per la validazione del PEF 2021 del Comune Sant'Alessio Siculo ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019, si resta in attesa della trasmissione da parte di codesto Ente di copia della delibera di consiglio comunale di approvazione della TARI per la successiva trasmissione ad ARERA della stessa insieme alla documentazione validata con il presente documento.

Il Dirigente
dott. Arturo Valfano



Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO



Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	2
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	2
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	2
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	2
3.1.3	Fonti di finanziamento	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
3.2.1	Dati di conto economico	3
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	4
4.1	Attività di validazione svolta	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
4.3	Costi operativi incentivanti	4
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	4
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIE, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIE, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIE e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune di Sant'Alessio Siculo gestisce l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in quanto l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade viene gestito dalla ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l. Inoltre, l'Ente Territorialmente Competente, essendo costituito ed operativo l'ente di governo dell'ambito, è individuato nella SRR di Messina.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Di seguito viene riportata una descrizione dei dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel*.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il comune di Sant'Alessio Siculo non ha effettuato alcuna variazione di perimetro (PG).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il comune di Sant'Alessio Siculo non ha effettuato alcuna variazione delle caratteristiche del servizio (*QL*). Il comune ha effettuato la raccolta differenziata per gli anni 2018 e 2019 conseguendo una percentuale di differenziata pari a 26,97% per il 2018 e 28,00% per il 2019.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune di Sant'Alessio Siculo non ha alcuna fonte di finanziamento derivanti da mezzi terzi relativa alla TARI. Il finanziamento del servizio avviene con fonti di bilancio comunale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2019 come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal comune nell'anno 2019. Si comunica che tutti i dati dei costi relativi all'attività di trattamento e smaltimento degli stessi, sono stati estrapolati dal bilancio consolidato dell'Ente per l'anno 2019. I costi sono così suddivisi:

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 82.130,60 €

Calcolato in base ai conferimenti:

Tipologia	Quantità conferita	Costo unitario	Totale
Indifferenziato			81.155,84 €

Spese di trattamento e smaltimento pari a 81.155,84 €

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 24.288,26 €

Spese di personale ufficio tributi in quota parte alla questione della TARI pari a 13.000 €

Spese di riscossione e contenzioso pari a 8.000 €

Spese di manutenzione software e banche dati pari a 3.000 €

Costi generali di gestione CGG 25.806,28 €

Spese riferite in quota parte del personale ufficio Ambiente in quota parte alla gestione dei Rifiuti pari a 7.500 €.

Spesa per "Borse lavoro" pari a 18.000 €

Altri costi CO_{AL} 2.742,55 €

Quota di adesione SRR di Messina pari a 2.710 €

Ai fini dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno, i costi sono aggiornati sulla base della media dell'indice ISTAT per le famiglie e operai ed impiegati. Gli Oneri relativi all'IVA indetraibile sono pari a 45.488,38 €

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Dalle fonti contabili del comune di Sant'Alessio Siculo relativi all'anno 2019 non risultano ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia né di ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Il comune di Sant'Alessio Siculo non ha inserito a PEF costi del capitale.

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al

calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, per un valore di € 0,00;

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 0,00.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'Ente territorialmente competente ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario grezzo e specificatamente:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I coefficienti per il miglioramento della qualità (QL) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG) sono stati impostati a 0 in quanto il gestore non ha effettuato alcuna variazione nelle attività gestionali. L'ente ha deciso di inserire come coefficiente di recupero di produttività (X) 0,5% in base alla percentuale di raccolta differenziata.

4.3 Costi operativi incentivanti

Il comune di Sant'Alessio Siculo non ha valorizzato le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il rapporto tra entrate tariffarie 2020 ed entrate tariffarie 2021 è pari a 1,0039 ed è minore al limite 1,013 (1+p).

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

I valori di $RCTV+RCTF$ sono minori di zero (-2.963,46 €) quindi gestione sopra remunerata rispetto a quella risultante dai costi efficienti, ovvero conguaglio negativo. Il costo unitario effettivo (CU_{eff}) per il 2018 è risultato maggiore del benchmark ovvero del costo medio di settore della Regione Sicilia pubblicata dall'ISPRA pari a 40,30 (CU_{eff} Sant'Alessio Siculo 48,71 > 40,30). Sulla base della tabella 16.6 del MTR relativamente ai valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$, il comune di Sant'Alessio Siculo può far recuperare ai cittadini dal 50% al 10% di quanto risulta dal RC. L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati, ha scelto i seguenti valori:

$\gamma_1 = -0,25$ (Non è stato raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 75%)

$\gamma_2 = -0,20$

$\gamma_3 = -0,05$ (Assenza carta dei servizi)

Facendo recuperare ai cittadini di Sant'Alessio Siculo il 50% di quanto risulta dal totale del conguaglio.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per quanto riguarda i coefficienti dei fattori di sharing, il Comune di Sant'Alessio Siculo ha applicato i coefficienti $b = 0,5$ per un totale del Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ pari a 0,65.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Il comune ha inserito nel PEF per l'anno 2021 la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. Il totale del conguaglio per l'anno 2021 è pari a 0 €.

Comune di SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina



TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2021

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA. L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99. Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

PARTE I

(PIANO FINANZIARIO 2021)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1" schema tipo PEF utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- Alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A "Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021" indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
 - b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
 - c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - d) Trattamento, recupero e smaltimento
 - e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.
-

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) Derattizzazione;
- c) Disinfestazione;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2021
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

Componenti di costo variabile

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_{a,exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a) AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RCTV_{a,r}$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;
- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU;
- ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU;
- ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- ✓ $COITV_{a,exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro questionale;
- ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6)
- ✓ AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ $(1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ $(1 + \gamma_a) RCTV_{a,r} / r$ dove Y è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 - 2020 mentre $RCTV_{a,r}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a

conguaglio e può variare da 1 a 4.

Comune di SANT'ALESSIO SICULO

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ *COVTV* di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - ✓ *COSTV* è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
 - ✓ *RCNDTV/r* è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, *r* rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3. Questa componente (*RCNDTV*), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.
 - ✓ *RCUTV,a* è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.
-

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

SAECA G.

F.to

ALIBERTI D.

F.to

L'ADDETTO

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio on line

Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____
ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____

al _____

Il _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____